

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/545 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 42, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Al momento di stipulare accordi quadro, i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura disponibile. Al tempo stesso, al fine di investire nei servizi, i richiedenti di capacità quadro possono aver bisogno di una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la capacità di infrastruttura disponibile per più di un periodo di programmazione.
- (2) I gestori dell'infrastruttura devono riservare capacità per la procedura di programmazione annuale per organizzare tracce ferroviarie prestabilite a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Essi potrebbero anche dover fornire capacità di riserva per richieste ad hoc conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE. Inoltre, gli accordi quadro non dovrebbero precludere la programmazione annuale, in conformità all'articolo 42 della direttiva 2012/34/UE. Pertanto, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero almeno programmare tali capacità di riserva e prendere in considerazione tali limitazioni prima di assegnare una parte della capacità residua attraverso accordi quadro.
- (3) I potenziali richiedenti hanno bisogno di trasparenza riguardo all'assegnazione della capacità quadro e alla restante capacità indicativa su una data linea. Al fine di evitare oneri amministrativi legati agli accordi quadro, i potenziali richiedenti dovrebbero ottenere una prima indicazione della probabilità che le loro richieste siano approvate. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero pertanto pubblicare la dichiarazione della capacità quadro nei loro prospetti informativi della rete. La dichiarazione della capacità quadro dovrebbe specificare, se del caso, se gli accordi quadro siano validi per il trasporto di merci o di passeggeri, oppure di entrambi.
- (4) I gestori dell'infrastruttura e i richiedenti dovrebbero poter godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il momento di inoltrare le richieste di capacità quadro. Al tempo stesso, i criteri per assicurare un utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile sono più efficaci quando sono applicati contemporaneamente al maggior numero possibile di richieste. Pertanto, prima di stipulare un accordo quadro, i gestori dell'infrastruttura che non applicano una scadenza fissa annuale o pluriennale dovrebbero consultare i richiedenti che potrebbero essere interessati agli accordi quadro.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22).

